



COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 – 17017 COSSERIA (SV)

Codice fiscale e Partita IVA: 00298560095

Telefono: 019-519608 - Telefax: 019-519711

Sito Internet: www.comune.cosseria.sv.it E-mail: protocollo@comune.cosseria.sv.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI SAT SPA CON SEDE IN VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17:50** previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Molinaro Roberto	PRESIDENTE	X	
2	Urru Tamara	CONSIGLIERE	X	
3	Oddera Roberto	CONSIGLIERE	X	
4	Bertone Sara	CONSIGLIERE		X
5	Besio Diego	CONSIGLIERE	X	
6	Mariotti Primo	CONSIGLIERE	X	
7	Narduolo Rocco	CONSIGLIERE	X	
8	Varalda Stefano	CONSIGLIERE	X	
9	Delfino Cristina	CONSIGLIERE	X	
10	Armellino Milena	CONSIGLIERE		X
11	Bacino Giorgio	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9	
		Totale Assenti:	2	

Partecipa Avv. Giulia Colangelo, Segretario Comunale.

Molinaro Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il 28.02.2023 sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Cosseria e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Idealservice Soc. Coop.”;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dagli art.198 e 204 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il contratto si intende comunque risolto, senza che l'appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborso per mancati guadagni o danni, nel momento in cui il gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, individuato a norma dell'art.202 parte IV del predetto Codice dell'Ambiente, con le procedure dell'art.4 della L. R. n.39/2008, darà inizio alla propria attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti di aggiudicazione.

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE:

- con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 - come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 - è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;
- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 ("Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett. a)

del Decreto Legge 12 Settembre 2014 n.133 ("Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee").

- sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;
- ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei bacini di affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

PRESO ATTO CHE:

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";
- rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.1.2020):
 - ✓ il Bacino di affidamento "CAPOLUOGO", a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
 - ✓ il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE", a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento del servizio prevede che l'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tra:
 - Gara d'appalto;
 - Società mista con gara d'appalto per il socio privato;
 - In house providing;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12 Giugno 2020 che, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" tenutasi in data

12/06/2020, ha approvato la forma di gestione cosiddetta "*in house providing*" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO:

- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (*in house providing*), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);
- che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti *in house providing*, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C-410/2006);
- che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;
- che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che "al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione";
- che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società *in house*;
- che il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'*in house providing*;
- che, in particolare, l'art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- che l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante";
- che la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;
- che la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house", previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";

CONSIDERATO pertanto di confermare le modalità di gestione del servizio attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in *house*;

DATO ATTO che la Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A." è interamente pubblica, costituita nel 1992 dal Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure – Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04, ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti (art. 5 Statuto societario);

CONSIDERATO che il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della "SAT –Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", con nota Prot. 14219 del 06/07/2021, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 2235 del 07/07/2021, ha manifestato la disponibilità di massima all'alienazione di proprie quote societarie, al prezzo di Euro 2,28 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31.12.2020, come da ultimo Bilancio approvato;

RILEVATO che la normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto

Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che:

- 1) (...) *"l'atto deliberativo di (...) acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni Pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- 2) *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."* (...)

VISTO lo Statuto di "S.A.T. S.p.A." vigente, in atti conservato, e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento *"in house"*;

DATO ATTO che la Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A. "gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per numerosi Comuni della Provincia di Savona, tra i quali possiamo menzionare Cengio, Altare, Millesimo, che, per caratteristiche territoriali, sono assimilabili al Comune di Cosseria;

DATO ATTO che i Bilanci di esercizio della Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A." sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 286.510; anno 2017 + Euro 676.827; anno 2018 + Euro 901.988; anno 2019 + Euro 1.135.325,00; anno 2020 + Euro 1.531.987,00; anno 2021 + Euro 1.838.841,00;

DATO ATTO che la Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.):

- nel triennio 2019/2020/2021 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

CONSIDERATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società SAT S.p.a ed affidare in *house* alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal 01.01.2021, in esito al perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari;

DATO ATTO che la Provincia di Savona ha inoltrato richiesta di aggiornamento dell'art. 24 delle disposizioni transitorie della L.R. 7 Aprile 2015, n. 12, in modo da consentire ai Comuni di provvedere, in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia, ad un affidamento della gestione integrata dei rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31.12.2021 (attualmente è il 31.12.2020);

DATO ATTO che con Ordinanza n. 81 del 25/11/2020, come successivamente rettificata il 27/11/2020, il Presidente della Regione Liguria ha prorogato fino al 30 giugno 2021 il suddetto periodo transitorio e quindi la competenza all'affidamento del servizio è ancora attribuita ai Comuni *“in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia” prorogato successivamente ulteriormente fino al 31 dicembre 2022;*

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 2336 del 16/07/2021 si è provveduto a chiedere al Comune di Vado Ligure la disponibilità a cedere nr. 877 azioni fino alla concorrenza di euro 1.999,56 pari allo 0,326% del capitale sociale;

VISTA la nota del Comune di Vado del 3 Agosto 2021 nel quale si comunica l'accettazione alla vendita delle azioni come da richiesta del Comune di Cosseria;

VISTA la relazione redatta dagli uffici in data 20/09/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Dlgs. 175/2016 e ritenuta la medesima meritevole di approvazione, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri Comuni soci in “S.A.T S.p.A.”;
- dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa unitamente alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Dlgs. 175/2016 sarà sottoposta a consultazione pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web comunale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. 175/2016 e 42 comma 2 lett. a) del d.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, nostro prot. n. 3576/2022;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n. 7

Contrari: n. 0

Astenuti: n.2 (Consiglieri : Delfino Cristina e Bacino Giorgio)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero richiamate e ritrascritte, la partecipazione del Comune di Cosseria al capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04, Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098);
2. **DI ACQUISTARE** quindi dal Comune di Vado Ligure, n. 877 azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", per l'importo di Euro 1.999,56, (attualmente corrispondenti allo 0,326% del capitale sociale);
3. **DI APPROVARE** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." da parte del Comune di Cosseria All. sub A);
 - il vigente Statuto della società "S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (All. sub B);
4. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa per l'acquisizione della quota societaria in argomento è garantito con fondi di Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022 già stanziati con risorse proprie;

5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente di procedere alla sottoscrizione della relativa partecipazione in nome e per conto del Comune ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del Dlgs. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che l'acquisizione è finalizzata all'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
7. **DI DARE ATTO** che l'affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana con decorrenza dal 01/01/2023 - ed eventualmente di altri servizi pubblici locali che rientrino nelle attività societarie - saranno oggetto di successivi provvedimenti in esito al perfezionamento della procedura di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari, e verranno illustrati e giustificati nell'apposita relazione ex art. 34 comma 20 D.L.179/2012;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 c. 3 d. lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
9. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Vado Ligure ed alla Società S.A.T. s.p.a.;
10. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione per gli atti conseguenti l'affidamento del servizio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; all'ANAC, secondo le linee guida n. 7.
11. **DI DEMANDARE** ai Responsabili di servizio competenti di avviare le ulteriori procedure necessarie e conseguenti al presente provvedimento;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto deciso,

con votazione separata espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n. 7

Contrari: n. 0

Astenuti: n.2 (Consiglieri : Delfino Cristina e Bacino Giorgio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. .Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Molinaro Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Giulia Colangelo

PARERI

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile del servizio
Regolarità Tecnica	Favorevole	30/09/2022	F.to: Ing. Ir. Luca Gilardoni
Regolarità Contabile	Favorevole	30/09/2022	F.to: Dott.ssa Sara Lidia Paonessa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cosseria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Giulia Colangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune.

Esecutività:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Cosseria, li 30-set-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Giulia Colangelo

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cosseria, li 30/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giulia Colangelo